



# COMUNE DI PIENZA

## Provincia di Siena

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 75 Del Reg. Data 10/04/2025

**OGGETTO:** L.R. 31 dicembre 2024, n. 61 Testo Unico del Turismo – Artt. 8 e 20 – Istituzione elenco comunale delle Associazioni Pro Loco

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	Garosi Manolo	Si	
ASSESSORE	LIZZI ANGHEBEN LUIGI		Si
VICE SINDACO	VEGNI ANGELA	Si	

Totale Presenti: 2

Totale Assenti: 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. **DOMENICO BURRAI**

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Legge Regionale 31 dicembre 2024, n. 61 entrata in vigore il 9 gennaio 2025, la Regione Toscana ha approvato il nuovo Testo Unico del Turismo con l'obiettivo di rendere più chiaro e organico il quadro regolamentare in risposta alle esigenze di un settore in continua evoluzione;
- il nuovo Testo Unico definisce un sistema organico per la regolamentazione del turismo in Toscana, includendo, tra l'altro, la riforma del sistema di *governance* e l'inserimento di norme per la disciplina del sistema informativo;
- viene rafforzato il ruolo dei Comuni aggregati quali principali attori a livello locale sia per l'esercizio delle funzioni amministrative che per la progettazione delle azioni di promozione da realizzare con l'agenzia regionale, portando a compimento la valorizzazione del ruolo degli Ambiti che assumono il nome di *Comunità di ambito turistico*;
- vengono sottratte ai Comuni capoluogo e alla Città Metropolitana le residue funzioni loro spettanti - in materia di agenzie di viaggio e turismo, riconoscimento delle associazioni Pro Loco e classificazione delle strutture ricettive – derivate dalla soppressione del ruolo delle Province e finora esercitate, in via eccezionale, per l'intera circoscrizione provinciale/metropolitana, per conferirle ai Comuni;

Evidenziato che:

- l'art. 8 della L.R. 31 dicembre 2024, n. 61 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di Associazioni Pro Loco;
- l'art. 20 della L.R. 61/2024 dispone:  
[.] *Il riconoscimento delle associazioni pro-loco è effettuato dal comune, subordinatamente alle seguenti condizioni:*
  - a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile (Delle associazioni e delle fondazioni);*
  - b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.*
  - 4. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale.*
  - 5. Il Comune tiene e aggiorna l'elenco delle associazioni pro-loco. [..];*

Considerato che:

- le Associazioni Pro Loco sono "associazioni non profit", riconducibili alla previsione dell'art. 118 comma 4 della Costituzione, contenente l'enunciazione del principio di sussidiarietà orizzontale, per il quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni devono favorire [..] *l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale* [..];
- in quanto associazione, la Pro Loco può costituirsi per atto pubblico (in proiezione della successiva richiesta di riconoscimento della personalità giuridica), oppure per scrittura privata (nell'ipotesi di permanere nello status di associazione non riconosciuta);
- è con il riconoscimento da parte del Comune che l'Associazione, con o senza personalità giuridica, acquisisce la qualifica di Associazione Pro Loco;

Dato atto che:

- nelle more dell'adozione della Delibera d Giunta Regionale di cui al comma 4 dell'articolo 20, si osservano - per quanto compatibili - le disposizioni del DPGR 47/R/2018 (articoli 11 e 12);
- l'art. 11 del DPGR 47/R/2018 "Modalità e procedure per l'iscrizione all'albo delle associazioni proloco" specifica che [..] *1. Ai fini del riconoscimento l'associazione presenta, al comune [..] la domanda corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a) e b) del Testo unico. (L.R. 61/2024 articolo 20, comma 3, lettere a) e b).*
- *2. Il comune [..] accertata la sussistenza delle condizioni richieste, provvede all'iscrizione all'albo. (al riconoscimento, art. 20 comma 4 L.R. 61/2024)*
- *3. L'iscrizione all'albo (all'elenco, art. 20 comma 5 L.R. 61/2024) è effettuata mediante l'annotazione:*
  - a) del nome dell'associazione pro-loco e del legale rappresentante;*

- b) della data di iscrizione;
- c) della sede dell'associazione. [..];
- l'art. 12 del DPGR 47/R/2018 "Aggiornamento degli albi delle associazioni proloco" prevede che: [..] 1. Le modificazioni dello statuto dell'associazione pro-loco iscritta all'albo sono comunicate, entro trenta giorni dall'approvazione, al comune [..] che verifica il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
- 2. Il comune [..] provvede all'aggiornamento dell'albo (elenco ex art. 20 comma 5 L.R. 61/2024), disponendo la cancellazione delle associazioni pro-loco:
  - a) nel caso in cui sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione e l'associazione, su richiesta del comune capoluogo o della città metropolitana, non provveda a ripristinarle entro novanta giorni;
  - b) nel caso in cui sia accertato che l'associazione non svolga alcuna delle attività di cui all'articolo 16, comma 2 del Testo Unico (art. 20 L.R. 61/2024);
  - c) nel caso di scioglimento o estinzione dell'associazione. [..]

Rilevato che, in applicazione a quanto disposto dall'art. 142, comma 2, della L.R. 61/2024, il Comune di Siena con nota registrata in data 14 febbraio 2025 al n. 2044 del protocollo generale dell'ente, ha trasferito l'elenco e la documentazione inerente alle Associazioni Pro Loco attualmente presenti nel Comune di Pienza, al fine dell'istituzione dell'elenco comunale e dell'attivazione del relativo procedimento di riconoscimento, stante il passaggio di competenze disposto dall'art. 8 lett. a) della L.R. 61/2024;

Ritenuto pertanto di recepire le disposizioni di cui al nuovo Testo Unico sul Turismo approvato con L.R. 31 dicembre 2024, n. 61, con la formalizzazione dell'istituzione dell'elenco comunale delle associazioni Pro Loco;

Richiamati:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int., ed in particolare l'art. 12 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" in ordine alla concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in favore di persone ed enti pubblici e privati;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- lo Statuto del Comune di Pienza approvato con Delibera n. 44 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 giugno 1991 e sue succ. mod. ed int.;

Evidenziato che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, così come previsto all'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. ed allegati alla presente deliberazione;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

## DELIBERA

1. Di considerare la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int.;

2. Di prendere atto di quanto disposto dal nuovo Testo Unico sul Turismo approvato con L.R. 31 dicembre 2024, n. 61 che, con l'art. 8 comma 1 lett. a), attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di associazioni Pro Loco;

3. Di istituire, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20 comma 5 della L.R. 61/2024, l'elenco comunale delle associazioni Pro Loco, dando atto che il riconoscimento delle associazioni Pro Loco è effettuato dal Comune ai sensi dell'art. 20 comma 3 e che, nella fase transitoria di approvazione della

deliberazione della Giunta Reginale di cui al comma 4 dell'art. 20, per le modalità e procedure di riconoscimento vengono osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla DPGR 47/R/2018 – artt. 11 e 12 – come richiamati in premessa;

4. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa, per l'assunzione degli atti necessari e conseguenti all'assunzione del presente deliberato e all'attivazione del relativo procedimento;

6. Di significare che contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, il presente atto verrà comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e succ. mod. ed int.

Successivamente, con separata votazione avente esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.

Letto, approvato e sottoscritto:

<b>IL SINDACO MANOLO GAROSI</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE DOMENICO BURRAI</b>
-------------------------------------	---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOMENICO BURRAI**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Pienza ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*